

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1969

(30^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

« Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » (934) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 239
FABIANI 239

Discussione e approvazione:

« Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia » (1017) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore 235, 236, 237
BATTISTA 236
FABIANI 236
RESTIVO, ministro dell'interno 237

Discussione e approvazione:

« Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica » (1018) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore 237
BATTISTA 237
RESTIVO, ministro dell'interno 237

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Caleffi, Corrao, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Illuminati, Li Causi, Mazzaroli, Murmura, Palumbo, Pennacchio, Perna, Schiavone, Tesauro, Venanzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Signorello è sostituito dal senatore Piccolo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Battista.

Intervengono il ministro dell'interno Restivo e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Pucci.

VENANZI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia » (1017) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'indennità di alloggio

dovuta al personale delle forze di polizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui sono io stesso relatore.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

BATTISTA. Data l'urgenza del provvedimento, sono venuto personalmente a comunicare che la Commissione difesa ha dato a maggioranza parere favorevole per quanto di sua competenza.

PRESIDENTE, *relatore*. Ringrazio il Presidente Battista per la cortesia che ci ha usato e riferisco brevemente sul provvedimento.

Tenuto conto dell'attuale trattamento economico del personale di polizia, ossia dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, ha assunto notevole importanza l'indennità di alloggio, rimasta peraltro ancorata a parametri che sono oramai molto lontani dalle esigenze del mercato delle locazioni. Si sono venute pertanto a determinare situazioni veramente gravi, con riflessi anche sul servizio, in quanto molti dipendenti, in occasione dei trasferimenti, sono costretti a lasciare la famiglia nella precedente sede, con tutti i disagi che è facile intuire.

Di conseguenza, si è manifestata la necessità di procedere ad un sollecito adeguamento della misura di tale indennità, esigenza alla quale provvede il disegno di legge in discussione, che è stato approvato dalla Camera dei deputati con l'adesione di tutti i Gruppi politici.

Per tali motivi mi permetto di suggerire alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1971, nelle misure mensili di lire 30.000 e di lire 10.000, rispettivamente, per il personale coniugato e celibe, ferme restando, per l'attribuzione dell'indennità stessa, le modalità e condizioni previste dalle vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.

Per l'anno finanziario 1970 gli importi dell'indennità sono stabiliti in lire 20 000 per il personale coniugato ed in lire 10 000 per quello celibe.

Detta indennità, nella misura e con la decorrenza indicate nei precedenti commi, è attribuita anche ai funzionari di pubblica sicurezza.

Rimangono fermi, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ne beneficiano, gli importi eventualmente superiori.

FABIANI. Avremmo voluto presentare a questo articolo un emendamento tendente a far decorrere dal 1° gennaio 1970, anzichè dal 1° gennaio 1971, le misure massime mensili dell'indennità di alloggio. Tuttavia, tenuto conto dell'opportunità di approvare il più urgentemente possibile il provvedimento nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, ci asteniamo dal proporre tale emendamento anche se restiamo fermi sulla nostra posizione.

PRESIDENTE, *relatore*. Sono sicuro che il Governo si è reso conto della situazione in cui il personale delle forze di

polizia è venuto a trovarsi e, quindi, della necessità di procedere ad un sollecito adeguamento delle varie indennità, principalmente di quella di alloggio.

R E S T I V O, *ministro dell'interno*. Senz'altro.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'anno finanziario 1970 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica » (1018) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono ancora io relatore.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

B A T T I S T A. Anche per questo disegno di legge la Commissione difesa ha espresso, a maggioranza, parere favorevole, sempre, ovviamente, per la parte che la riguarda.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 22, fu istituita per il personale delle forze di polizia una speciale indennità giornaliera a titolo di compenso per i gravi disagi connessi con lo svolgimento dei servizi collettivi di ordine pubblico. Tale indennità è rimasta invariata nella misura, di modo che non assolve oramai più alla sua originaria funzione, con conseguente disagio per il personale interessato; di conseguenza il Governo ha provveduto ad adeguarla, in una misura che è stata approvata dalla Camera dei deputati.

Mi rendo conto che da parte di qualcuno potrebbe essere suggerita una modifica, anche di fondo, al provvedimento; tuttavia, data l'urgenza dell'adeguamento, propongo che il disegno di legge sia sollecitamente approvato nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

R E S T I V O, *ministro dell'interno*. La odierna rivalutazione rappresenta, in effetti, solo un primo passo verso la ristrutturazione del trattamento economico delle forze di polizia, ristrutturazione che sarà oggetto di un provvedimento successivo.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, è attribuita — a decorrere dal 1° gennaio 1970 — nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed è concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto.

La spesa per la corresponsione dell'indennità è a carico del Ministero dell'interno ed è contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi.

L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell'Arma dei carabinieri.

Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

(È approvato).

Art. 2.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, lettera c), della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, nonchè agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, è attribuita, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1970, un'indennità mensile di importo corrispondente a quello dell'indennità di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile, e dell'indennità militare speciale e dell'indennità di servizio di polizia per gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, aumentata di lire 15.000.

Per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel comma precedente, l'indennità mensile di cui allo stesso precedente comma è stabilita in lire 15.000.

Nell'indennità di cui al primo comma restano assorbite l'indennità di servizio speciale attualmente dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile, l'indennità militare speciale, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi indicati nel comma stesso.

L'aumento di lire 15.000, di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, è interamente pensionabile, in relazione alla particolare natura del servizio esplicito dalle forze di polizia.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione, rispettivamente di lire 22 miliardi e di lire 13 miliardi, degli stanziamenti dei capitoli nn. 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'allegata Tabella:

TABELLA

Ispettori generali capi - Questori - Ufficiali generali	L. 2.000
Vice Questori - Commissari capi - Commissari - Ufficiali superiori	» 1.400
Commissari aggiunti - Vice commissari - Ufficiali inferiori . . .	» 1.000
Marescialli	» 800
Brigadieri, vice brigadieri e gradi corrispondenti	» 700
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	» 550
Allievi carabinieri e gradi corrispondenti	» 200

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » (934) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente, dopo la relazione del collega Dalvit, il senatore Fabiani ha manifestato il desiderio di approfondire la conoscenza del provvedimento. La Commissione ha aderito a tale richiesta la discussione del disegno di legge è stata pertanto rinviata.

FABIANI. A nome del Gruppo comunista dichiaro di sciogliere la riserva avanzata nella seduta precedente, riserva, d'altronde, dovuta all'eccessiva fretta con la quale la discussione del disegno di legge era stata inserita all'ordine del giorno della Commissione. Altresì, sempre a nome del Gruppo comunista, dichiaro di non oppormi all'ulteriore corso del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con decorrenza dall'anno finanziario 1969 è aumentato da lire 300 milioni a lire 500 milioni il fondo istituito con le leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, per la concessione di premi speciali a favore degli editori, librai e industriali grafici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.

(È approvato).

Art. 2.

La ripartizione del fondo, di cui all'articolo 1, è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario delle opere esportate e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero ed in relazione all'ammontare lordo delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario.

Della ripartizione è data annualmente notizia nel *Bollettino ufficiale* della Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

(È approvato).

Art. 3.

Per ottenere il premio le ditte interessate devono presentare, entro il 28 febbraio, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica — domanda corredata da un riepilogo delle esportazioni effettuate nell'anno precedente.

(È approvato).

Art. 4.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, da lui delegato, ed è composto da:

1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;

4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e scelti, rispettivamente, su teme presentate dalle Associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici.

Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche.

Il Comitato può eleggere nel proprio seno dei Sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati.

Le mansioni di segreteria del Comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Ai componenti del Comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

(È approvato).

Art. 5.

I criteri e le modalità per l'erogazione dei premi saranno stabiliti con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969

